

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
INVESTIMENTI AZIENDALI E PIANIFICAZIONE AGRICOLO-TERRITORIALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1510 in data 17-03-2022

OGGETTO : PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ULTIMAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ALCUNE DELLE MISURE STRUTTURALI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/22, CONSEGUENTE AI RITARDI LEGATI ALL'APPROVVIGIONAMENTO E AI COSTI DEI MATERIALI.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI AZIENDALI E PIANIFICAZIONE AGRICOLO-TERRITORIALE

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335, in data 9 dicembre 2020, concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357, in data 14 dicembre 2020, e n. 110, in data 8 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1215, in data 6 settembre 2019, recante il conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, in ultimo modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 2020/1009 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;

visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

visto il Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2014/22 (PSR 2014/22), cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e approvato dalla Commissione europea con decisioni di esecuzione C(2015) 7885 dell'11/11/2015 e C(2017) 1297 del 17/2/2017, C(2017) 5110 del 14/07/2017, C(2017) 7519 dell'8/11/2017, C(2018) 2851 del 03/05/2018, C(2018) 5985 dell'11/09/2018, C(2019) 3850 dell'17/05/2019, C(2020) 3457 del 20/05/2020, C(2020) 6160 del 02/09/2020, C(2021) 1275 del 19/02/2021 e C(2021) 8222 del 10/11/2021, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016 ed esteso al biennio 2021/22 in

applicazione del succitato regolamento (UE) n.2020/2220 con deliberazione della Giunta regionale n. 1667 del 13/12/2021;

vista la nota in data 8 febbraio 2022, acquisita al protocollo n. 1682/AGR, a firma del Presidente degli ordini professionali della Valle d'Aosta, nello specifico l'Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Ordine dei Geologi, Ordine dei Periti Industriali, nonché del collegio dei Geometri e del Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Torino Aosta, con la quale, preso atto dell'attuale situazione di mercato, che non garantisce l'approvvigionamento in tempi utili dei materiali per la realizzazione delle opere oggetto di finanziamento, e l'aumento dei prezzi dei materiali, si chiede la proroga di almeno un anno dei termini di scadenza di ogni domanda di pagamento relativa alle misure strutturali del PSR 2014/22, al fine di consentire ai beneficiari di rispettare tutti gli impegni assunti, senza rinunciare a parte degli investimenti previsti e a diluire nel tempo le maggiori spese;

precisato che rientrano nella competenza della struttura investimenti aziendali e pianificazione territoriale le tipologie di intervento: 4.1.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole", 4.1.2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – Giovani agricoltori", 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli", 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali", 6.1.1. "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", 6.4.1 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche" e 7.6.1 "Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi";

dato atto che:

- con provvedimento dirigenziale n. 2498/2020 l'Autorità di Gestione ha concesso ai beneficiari delle misure strutturali del PSR 14/20 una proroga di mesi 6 per l'ultimazione e la rendicontazione degli interventi delle operazioni con scadenza naturale entro il 31 dicembre 2020;
- con provvedimento dirigenziale n. 159/2021 l'Autorità di Gestione ha concesso ai beneficiari delle misure strutturali del PSR 14/20 una seconda proroga di mesi 6 per l'ultimazione e la rendicontazione degli interventi delle operazioni con scadenza naturale entro il 30 giugno 2021, non cumulabile con la proroga di cui al provvedimento dirigenziale n. 2498/2020;
- con provvedimento dirigenziale n. 3387/2021 l'Autorità di Gestione ha concesso una proroga di 6 mesi, non cumulabile con quelle di cui ai punti precedenti, per la conclusione delle domande delle misure strutturali il cui termine per la rendicontazione e l'ultimazione degli investimenti è compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021, sulla base di richiesta motivata da parte dei beneficiari, a cui dev'essere allegata apposita dichiarazione che confermi il ritardo nella fornitura in merito al ritardo da parte del costruttore;
- con proprio provvedimento dirigenziale n. 5931/2021 è stata concessa una proroga di massimo sei mesi per la presentazione della presentazione della domanda di saldo, ai sensi della tipologia 6.1.1. "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" del PSR 2014-2020, a favore dei beneficiari della misura integrata del pacchetto giovani della tipologia 4.1.2. "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori" che hanno beneficiato su quest'ultima di una proroga concessa ai sensi dei provvedimenti dirigenziali n. 2498/2020, n. 159/2021 e n. 3387/2021;

accertato che tuttora persiste e si è intensificata la congiuntura economica che determina forti ritardi sulla consegna dei materiali, alla quale va aggiunto il rincaro delle materie prime e delle fonti di approvvigionamento energetico, rallentando l'esecuzione dei lavori e delle forniture su tutto il territorio nazionale;

considerato che tali ritardi si riverberano sull'esecuzione degli investimenti proposti a finanziamento a valere sui fondi cofinanziati dalle misure strutturali del PSR 2014/22, sia relativi alla realizzazione o ristrutturazione di fabbricati o annessi che sulla fornitura di macchinari e attrezzature agricole, che subiscono, quindi, rallentamenti sull'ultimazione e sulla rendicontazione;

dato atto che nella maggior parte delle misure strutturali la ritardata ultimazione e rendicontazione degli investimenti finanziati da parte dei beneficiari comporta la progressiva riduzione del contributo spettante sino alla decadenza totale dello stesso, come previsto dalla D.G.R. 1443/2018, fatta eccezione per l'intervento 6.1.1 la cui mancata conclusione nei termini previsti dal bando comporta la revoca del premio di primo insediamento e la conseguente decadenza del contributo concesso ai giovani agricoltori per gli investimenti, ai sensi della scheda di intervento 4.1.2 del PSR 2014/2022;

considerato che è interesse dell'Amministrazione regionale che i contributi concessi con fondi del PSR 2014/2022 raggiungano la finalità di accrescere la competitività del settore agricolo e di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie rurali compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro, per la quale sono stati costituiti;

ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta avanzata dagli ordini professionali con nota al protocollo n. 1682/AGR, concedendo un'ulteriore proroga per l'ultimazione degli investimenti concessi ai sensi delle misure strutturali di propria competenza;

valutato di escludere dalla possibilità di proroga in oggetto le domande di contributo, concesse con proprio provvedimento dirigenziale n. 2751 in data 20/05/2019 ai sensi della sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali", in quanto:

- il bando prevede il rifacimento di muretti in pietra a secco a sostegno dei fondi coltivati, con una spesa ammessa a contributo massima di euro 40.000 e con un termine per la realizzazione degli interventi di un anno, oltre ad eventuali 6 mesi di proroga, tempo che si è ritenuto più che sufficiente per la realizzazione di tali interventi anche in zone in quota;
- le domande hanno comunque beneficiato della possibilità di proroga d'ufficio prevista dal provvedimento dirigenziale n. 159/2021;
- il rifacimento di muretti in pietra a secco a sostegno dei fondi coltivati non necessita forniture di materiali particolari che possono aver subito o subire dei ritardi;

accertato che la scheda della misura del PSR 2014/2022 relativa all'intervento 6.1.1 prevede un periodo di impegni essenziali e accessori in capo ai beneficiari, della durata di anni cinque decorrenti dalla data di concessione del premio, al quale non è possibile derogare se non con apposita modifica alla medesima, e risulta pertanto inopportuno prorogare il termine per la conclusione del Piano aziendale oltre tale termine, in quanto inficerebbe le disposizioni del bando in relazione al conseguimento degli obiettivi;

stabilito che:

- a) la proroga di cui sopra è concessa nella misura massima di mesi dodici;
- b) la proroga di cui sopra è concessa ai beneficiari delle domande di aiuto il cui termine di ultimazione e rendicontazione è previsto entro il 31 dicembre 2022 che presentano apposita istanza, corredata da dichiarazione del fornitore/costruttore in merito alle difficoltà di realizzazione dell'investimento legate ai ritardi e alla lievitazione dei prezzi;
- c) la proroga non è cumulabile con le proroghe già concesse ai sensi dei provvedimenti dirigenziali n. 2498/2020, n. 159/2021, n. 3387/2021 e n. 5931/2021, se non per la parte residua;
- d) sono escluse dall'applicazione della proroga le domande a valere sulla sottomisura 4.4;
- e) la proroga concedibile sull'intervento 6.1.1 non può essere superiore al periodo di cinque anni dalla concessione dell'aiuto;
- f) nel caso del pacchetto giovani di cui agli interventi 6.1.1 e 4.1.2, il termine per l'ultimazione e la rendicontazione degli stessi è in ogni caso determinato dalla scadenza per la conclusione del piano aziendale dell'intervento 6.1.1;

richiamato l'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

precisato che il presente provvedimento dirigenziale non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi e non comporta spese a carico del bilancio regionale,

DECIDE

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa e qui espressamente richiamate per costituire parte integrante del provvedimento, una proroga di mesi dodici sui termini per l'ultimazione e la rendicontazione degli investimenti a valere sulle misure delle tipologie: 4.1.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole"; 4.1.2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – Giovani agricoltori", 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli", 6.1.1. "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", 6.4.1 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche" e 7.6.1 "Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi", precisando che:
 - a) la proroga è concessa ai beneficiari delle domande di aiuto, il cui termine di ultimazione e rendicontazione è previsto entro il 31 dicembre 2022, che presentano apposita istanza, corredata da dichiarazione del fornitore/costruttore in merito alle difficoltà di realizzazione dell'investimento legate ai ritardi e alla lievitazione dei prezzi;
 - b) la proroga non è cumulabile con le proroghe già concesse ai sensi dei provvedimenti dirigenziali n. 2498/2020, n. 159/2021, n. 3387/2021 e n. 5931/2021, se non per la parte residua;
 - c) sono escluse dall'applicazione della proroga le domande a valere sulla sottomisura 4.4;
 - d) la proroga concedibile sull'intervento 6.1.1 non può essere superiore al periodo di cinque anni dalla concessione dell'aiuto;
 - e) nel caso del pacchetto giovani di cui agli interventi 6.1.1 e 4.1.2, il termine per l'ultimazione e la rendicontazione degli stessi è in ogni caso stabilito dalla scadenza per la conclusione del piano aziendale dell' dell'intervento6.1.1;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi e non comporta spese a carico del bilancio regionale.

L'ESTENSORE
-Enrica CERISE-

IL DIRIGENTE
-Laura MONTANI-

LAURA MONTANI

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 18/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO